

Inoltre, l'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice.

La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg. C.C.I.I. del soggetto resistente deve ritenersi sussistente dalle dimensioni economico organizzative dell'impresa nonché dall'oggetto dell'attività nonché dalla forma di società.

Risultano sussistere i requisiti dimensionali di cui all'art. 121 C.C.I.I. in quanto dall'esame delle dichiarazioni Iva dell'ultimo triennio emerge un volume di affari incompatibile con le soglie di un'impresa minore. Invero, dalla dichiarazione Iva 2023 emergono operazioni imponibili per 401.613,00 euro e dalla dichiarazione Iva 2024 emergono operazioni imponibili per 314.714,00 euro.

Del resto, nel senso di ritenere che la convenuta non è impresa minore depongono anche gli accertamenti istruttori compiuti d'ufficio in ordine alla situazione debitoria, vista la cospicua debitoria sussistente nei confronti dell'INPS (€ 24.546.14), cui si è già fatto cenno sopra.

Lo stato di insolvenza dell'impresa resistente emerge chiaramente dal mancato pagamento del debito di cui al ricorso. Ulteriori elementi dimostrativi dell'insolvenza sono costituiti dal repentino cambio della compagine societaria, dell'amministratore, con assunzione della carica di socio unico sostanzialmente irreperibile, nonché dall'assenza di ogni informazione che consenta di ritenere che la società in esame sia ancora attiva sul mercato e possa pertanto assicurare soddisfazione ai creditori; anzi, depone in senso contrario – vale a dire nel senso dell'irreversibilità dello stato di insolvenza – il fatto che la società risulti non più presenti presso la sua sede, come dimostrato dal verbale di pignoramento allegato da parte ricorrente.

Sussistono pertanto i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società La Lasagnetta di Bartic Cosmin – Gabi e C. s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili Bartic Cosmin-Gabi, Repola Antonella e Gruppo Rosiello s.r.l..

P.Q.M.

Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione

giudiziale nei confronti di:

- 1) LA LASAGNETTA DI BARTIC COSMIN-GABI E C. S.N.C., c.f. 05231790634 con sede in VIA CAROLIANO 13/A NAPOLI;
- 2) Bartic Cosmin-Gabi, nato in Romania il 11/11/1992, c.f. BRTCMN92S11Z129S, residente in Avellino, via Cristoforo Colombo n. 2, socio illimitatamente responsabile;
- 3) Repola Antonella, c.f. RPLNNL65T50A783N
- 4) Gruppo Rosiello S.r.l., c.f. 17261421006.

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;

NOMINA

giudice delegato alla procedura il dottor Edmondo Cacace;

curatore l'Avvocato Alessandra Feola

ORDINA



al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

FISSA

il giorno 26 Marzo 2026, ore 9.30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;

autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Così deciso il 10 Dicembre 2025.

Il giudice est.

dr. Francesco Paolo Feo

Il Presidente

dr. Gian Piero Scoppa

